

**CONVENZIONE FRA LA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
E I COMUNI DI CAVEDINE, MADRUZZO E VALLELAGHI
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “INTERVENTO 3.3.D.”
PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO”
PER LE ANNUALITÀ 2024 –2025 - 2026**

Premesso che:

- con convenzione rep. n. 30 del 05/08/2021 le amministrazioni della Comunità della Valle dei Laghi e dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi, hanno disposto di collaborare per la realizzare il Progetto dell’Intervento 3.3.D. - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo per le annualità 2021-2022-2023, delegando la Comunità di Valle quale capofila del progetto.
- Successivamente alla scadenza della predetta convenzione, tra il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi e i Sindaci dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi si è concordato di continuare nella gestione in forma associata degli interventi di politica del lavoro denominati “*Intervento 3.3.D. – Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo*”, con le medesime modalità, anche **per il triennio 2024 – 2025 - 2026**;
- i Documenti degli Interventi di Politica del Lavoro della Pat prevedono, tra il resto, la possibilità di presentare progetti relativi a più anni civili, per un massimo di tre, fermo restando che la scelta dei lavoratori va fatta annualmente;
- l'obiettivo è quello di rispondere al bisogno lavorativo di soggetti deboli, costantemente rilevato sul territorio e contestualmente fornire alla popolazione residente un servizio di aiuto domiciliare, in particolare rivolto all’accompagnamento, alla relazione e alla socializzazione, che il Servizio Sociale non riesce materialmente a soddisfare;
- per la disciplina dei rapporti amministrativi e finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto, si è ritenuto opportuno assumere apposita convenzione;

TRA

- la Comunità della Valle dei Laghi, con sede in Vezzano – Vallelaghi, Piazza Mons. Perli 3, nella persona del Presidente LUCA SOMMADOSSI, di seguito per brevità chiamata COMUNITÀ, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio dei Sindaci n. __ di data _____;
- il Comune di Cavedine, con sede in Cavedine, Via XXV Aprile n. 26, nella persona del Sindaco pro tempore DAVID ANGELI autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio comunale n. __ di data _____;

- il Comune di Madruzzo, con sede in Lasino – Madruzzo, Piazza Degasperi n. 25, nella persona del Sindaco pro tempore MICHELE BORTOLI autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio comunale n. __ di data _____;
- il Comune di Vallelaghi, con sede in Vezzano – Vallelaghi, Via Roma n. 41, nella persona del Sindaco pro tempore LORENZO MIORI autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio comunale n. __ di data _____;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni della Comunità della Valle dei Laghi e dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi, come sopra rappresentate, intendono collaborare per realizzare il Progetto dell' *Intervento 3.3.D. - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo* per le annualità **2024-2025-2026**.

Il progetto nell'ambito dei servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, prevede indicativamente l'occupazione di 3 (tre) operatori a tempo parziale (orario a 17,5 ore settimanali) per un massimo di 8 mesi per ciascuna delle annualità **2024-2025-2026**. Previo accordo assunto dal Consiglio dei Sindaci, il numero di operatori, l'orario settimanale e la durata dei progetti possono essere soggetti a variazione.

I Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi delegano a tal fine alla Comunità tutte le funzioni amministrative, compresa la presentazione della domanda di contributo, la gestione dei rapporti con la AGENZIA DEL LAVORO - PAT dal punto di vista gestionale e amministrativo, la rendicontazione e la riscossione del contributo assegnato.

L'affidamento dell'incarico per la gestione del progetto a cooperativa autorizzata nella gestione dei progetti di "*Intervento 3.3.D.*" compete alla Comunità.

Ciascuna amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere incontri e verifiche per l'esame delle situazioni particolari riguardanti i singoli lavoratori impegnati nel Progetto con i Servizi Socio Assistenziali e con la presenza degli altri Enti coinvolti.

Nel rispetto delle modalità previste dall'Agenzia del Lavoro il datore di lavoro (cooperativa affidataria) sarà tenuta ad effettuare la valutazione degli operatori coinvolti.

Il progetto prevederà inoltre idonee modalità di verifica qualitativa del servizio svolto e del gradimento da parte dei fruitori.

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata fino al **31.12.2026**.

La convenzione può essere prorogata per un ulteriore periodo di durata massima triennale.

Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Il Servizio Sociale della Comunità di Valle si occupa della raccolta delle richieste di accesso al servizio da parte degli utenti del territorio.

La programmazione delle ore di servizio prestate sul territorio di ciascun comune è affidata al Servizio Sociale.

La programmazione delle attività degli operatori viene svolta sulla base dei bisogni espressi dal territorio ed in coerenza con la percentuale di ripartizione delle spese più sotto specificata. La Conferenza dei Sindaci viene informata dello scostamento motivato della programmazione rispetto a dette percentuali di ripartizione delle spese.

Le ore di servizio effettivamente erogate sul territorio di ciascun comune saranno rendicontate a consuntivo dalla cooperativa sociale incaricata della gestione del Progetto e saranno parte della documentazione fornita ai Comuni in sede di rendicontazione delle spese.

La Comunità provvede all'anticipazione di tutte le spese inerenti e conseguenti il servizio gestito in convenzione e provvede alla riscossione del contributo riconosciuto dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

I Comuni rimborsano la quota di propria competenza, previo invio della relativa rendicontazione da parte della Comunità di Valle.

I criteri di riparto delle spese comuni sono i seguenti:

- la Comunità di Valle partecipa al Progetto con l'importo fisso di € **€ 7.000,00.-**, per ciascuna annualità di riferimento, a prescindere dalla spesa complessiva sostenuta;
- la restante parte della spesa, al netto del contributo provinciale, è a carico dei Comuni aderenti alla presente Convenzione nella seguente percentuale, rappresentativa della ripartizione degli abitanti al 31/12/2023:
 - Comune di Cavedine: 25%;
 - Comune di Madruzzo: 25%;
 - Comune di Vallelaghi: 50%.

A titolo meramente esemplificativo la spesa totale stimata per una annualità riferita a tre unità lavorative part time (17,5 ore settimanali ciascuna) per 8 mesi viene quantificata in via presuntiva in totali € 37.000,00.-.

Il contributo provinciale viene quantificato in presunti € **16.000,00.-**.

La spesa rimanente, stimata in presunti € **21.000,00.-** viene quindi coperta dal finanziamento della comunità di Valle per € **7.000,00.-** e la parte residua, pari a € **14.000,00.-**, rimane a carico dei Comuni aderenti alla

convenzione come di seguito indicato:

- Comune di Cavedine: 25%, pari a € 3.500,00.-;
- Comune di Madruzzo: 25%, pari a € 3.500,00.-;
- Comune di Vallelaghi: 50%, pari a € 7.000,00.-.

Art. 4 FORME DI CONSULTAZIONE

La consultazione avviene fra il Presidente della Comunità e i Sindaci degli Enti aderenti alla presente convenzione ovvero fra le persone da loro delegate in maniera stabile a sovrintendere tale funzione. A tal fine entro 15 giorni dall'approvazione della presente convenzione ciascun Ente comunica alla Comunità della Valle dei Laghi, in forma scritta, il nome del referente prescelto.

Art. 5 CONTROVERSIE

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria.

Nel caso ciò non fosse possibile, competente è il foro di Trento.

Art. 6 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del DPR 26.10.1972, n. 642.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, se dovute, stanno e si assumono a carico degli Enti aderenti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
IL PRESIDENTE
Luca Sommadossi

COMUNE DI CAVEDINE
IL SINDACO
David Angeli

COMUNE DI MADRUZZO
IL SINDACO
Michele Bortoli

COMUNE DI VALLELAGHI
IL SINDACO
Lorenzo Miori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.